n. 119/2018 Prot. Int. del 24/4/18

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

IL PROCURATORE GENERALE

Visto il provvedimento n.111/2017 del 10 agosto 2017 con il quale, in applicazione dell'art.599-bis c.p.p., questo Procuratore Generale, dopo avere sentito i Procuratori del distretto e i magistrati dell'Ufficio, rispettivamente nel corso delle riunioni del 21 e del 25 luglio 2017, ha adottato criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza del giudizio d'appello;

considerato che ai criteri adottati con il provvedimento citato era stato attribuito carattere di provvisorietà al fine di poterne sperimentare la validità;

sentiti perciò i rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e delle Camere penali del distretto di Milano, nel corso della riunione del 4-10-2017;

sentiti altresì i presidenti di Sezione della Corte di Appello nel corso della riunione del 3-11-2017;

preso atto delle indicazioni dei rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e delle Camere penali del distretto di Milano, formulate sia con nota del 9 ottobre 2017 sia nel corso della riunione tenutasi, su invito del Presidente della Corte d'Appello, in data 19 gennaio 2018;

ritenute condivisibili alcune delle indicazioni fornite dai rappresentanti dell'Avvocatura;

sentiti nuovamente, nel corso della riunione plenaria del 27-3-2018, i magistrati della Procura Generale;

letto il D.lgs 6 febbraio 2018, n.11, contenente disposizioni di modifica in materia di giudizi di impugnazione;

ritenuto opportuno provvedere alla modifica dei criteri orientativi adottati con il provvedimento del 12 agosto 2017;

indica

ai magistrati del pubblico ministero della Procura Generale i seguenti criteri idonei ad orientare le loro valutazione nell'udienza del giudizio d'appello:

1) I magistrati della Procura Generale, nell'ottica di favorire una effettiva deflazione, come voluto dalla norma, quando i motivi di appello presentati dal difensore non sono caratterizzati da particolare complessità, possono assumere l'iniziativa proponendo essi stessi al difensore, con comunicazione scritta, il concordato in appello previsto dall'art. 599-bis, c.p.p..

2) I magistrati della Procura Generale, quando ne ravvisano l'opportunità e l'utilità per processi di particolare complessità e rilevanza, possono interloquire con i pubblici ministeri di primo grado.

3) I magistrati della Procura Generale possono orientativamente aderire a proposte di concordato da cui derivi una riduzione di pena che, in linea generale, non dovrebbe eccedere la misura di un terzo, fatta salva una valutazione dei motivi d'appello caso per caso.

4) I magistrati della Procura Generale possono subordinare l'adesione al concordato alla valutazione del comportamento tenuto dall'imputato in epoca successiva alla condanna di primo grado, più specificamente: restituzione di beni, risarcimento dei danni, ripristino dei luoghi, condotte riparatorie in genere.

5) I magistrati della Procura Generale non possono aderire alla proposta di concordato in caso di evidente infondatezza o di inammissibilità dell'appello o nel caso in cui i motivi di appello vertano esclusivamente sull'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, salvo che l'accordo proposto riguardi la riduzione della pena.

6) I magistrati della Procura Generale devono privilegiare, ove possibile, il concordato ex art. 599 bis c.p.p. preferendolo al concordato in udienza ex art. 602 c.p.p., ciò al fine di perseguire lo scopo deflattivo voluto dalla norma.

7) I magistrati della Procura Generale, per i processi di particolare complessità e rilevanza, riferiscono al Procuratore Generale sulla proposta di concordato avanzata dal difensore e sull'eventuale decisione che ritengono di adottare.

Invita

i Procuratori del distretto a vigilare affinchè i magistrati dei loro uffici provvedano, in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, di richiedere al giudice la dichiarazione nei confronti dei condannati della abitualità o della professionalità o della tendenza a delinquere. Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 599-bis comma 2 c.p.p., i procedimenti penali nei confronti dei soggetti che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza sono esclusi dall'applicazione del concordato in appello.

Si comunichi ai magistrati della Procura Generale e ai Procuratori della Repubblica del Distretto.

Milano, 23 aprile 2018

Il Procuratore Generale
Roberto Alfonso